



31.10.2018

Adunanza del giorno

134

N.

Oggetto: Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada S.M. Maddalena - 1° stralcio. Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136, co. 3 del D.Lgs. 163/06 smi.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 11,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
DOMINICI Fabrizio		A	PROIETTI Elena	P	
BERTOCCO Sonia	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

- 7 NOV. 2018

TERNI - 7 NOV. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con D.C.C. nr. 85 del 8.4.2008 veniva inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2008 - 2010, l'opera denominata "Collegamento Rotonda Ospedale - Santa Maria Maddalena - Via G.M. di Vitalone" per un importo complessivo di € 3.000.000,00.

Con D.G.C. nr. 227 del 15.5.2008 veniva proposto al Consiglio Comunale di approvare il progetto preliminare ed adozione della variante urbanistica per i lavori di realizzazione di un nuovo collegamento viario tra Via Alfredo Urbinati e la Strada di Santa Maria Maddalena per un importo complessivo di € 3.000.000,00.

Con D.C.C. nr. 165 del 16.6.2008 veniva approvato il suddetto progetto preliminare ed adottata la variante al PRG.

Con D.G.C. nr. 357 del 10.7.2008 veniva approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica e con D.G.C. nr. 143 del 20.4.2010 veniva rettificata ed integrata la precedente deliberazione e dichiarata la pubblica utilità dell'opera per l'importo complessivo di €3.000.000,00 finanziato mediante assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. 4527395 del 30.12.2008.

Con D.D. n° 1427 del 25/05/2010 veniva indetta la procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del collegamento viario tra via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena - I stralcio" per € 2.460.361,98 (di cui € 140.530,84 costi della sicurezza ed € 156.305,54 oneri della sicurezza), approvando il relativo progetto esecutivo.

Con D.D. n° 1023 del 13/04/2011 la gara relativa ai lavori di cui all'oggetto veniva aggiudicata all'ATI Paeco srl - Valbasento Lavori srl.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE


IL PRESIDENTE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Dir. Att. Finanziarie
- Dir. Manutenzioni
- Dir. LL.PP.
- Sindaco
- Ass. LL.PP.



Con D.D. n° 3123 del 03/11/2011 si prendeva atto della sentenza n°331/2011 del TAR Umbria in cui veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità dei prezzi presentati dalle imprese in relazione all'appalto dei lavori di cui all'oggetto, secondo l'ordine indicato nel verbale di gara del giorno 09/08/2010, procedendo dalla seconda classificata;

A seguito di una successiva verifica della congruità dell'offerta presentata della seconda classificata, ditta Paggi Adelmo srl, il medesimo operatore veniva dichiarato aggiudicatario provvisorio dell'appalto e con D.D. n°1478 del 05/06/2012 veniva aggiudicata definitivamente la gara per il ribasso offerto del 46,618% sul prezzo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 1.386.256,94 di cui 1.229.951,40 per lavori ed € 156.305,54 per oneri della sicurezza e costi della sicurezza.

Con D.D. nr. 215 del 29.01.2015 veniva poi approvata la variante migliorativa sulle opere proposta dall'appaltatore in corso d'opera per l'importo di € 1.359.784,79 per lavori e € 1.640.215,21 di somme a disposizione per il totale di € 3.000.000,00.

In data 20.5.2015 interveniva l'affitto del ramo d'azienda dalla ditta Paggi Adelmo srl e la Ditta A.P. Costruzioni srl (contratto rep 16392 – raccolta 11369). Il contratto tra le parti diventava efficace in data 23.5.2015 ma comunicato al Comune di Terni solo in data 11.6.2015 (nota registrata al ns. prot. 78069).

Sulla base dell'attività istruttoria ed avendo ricevuto tutte le integrazioni occorrenti, il Comune di Terni in data 10.10.2015 autorizzava il subentro della ditta A.P. Costruzioni srl sul contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012 (D.D. nr. 2679 del 10.10.2015).

Dalle relazioni particolareggiate del Direttore dei Lavori che si conservano in atti, risulta che i lavori venivano sospesi illegittimamente dal 22.6.2015 (ultimo giorno di attività di cantiere), quando l'appaltatore risultava ancora essere la ditta Paggi Adelmo srl.

Successivamente al subentro contrattuale avvenuto in data 10.10.2015, la ditta AP Costruzioni srl non ha mai dato evidenza di lavorazioni svolte proficuamente. Tale circostanza, non determinata dalla volontà della stazione appaltante, è gravemente pregiudizievole l'A.C.

Con nota prot. 34369 del 10.3.2017 l'impresa AP Costruzione formulava al Comune di Terni una proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06.

Sulla base di tale richiesta il Comune di Terni avviava una complessa attività istruttoria.

Con nota prot. 85881 del 20.6.2018 l'Avvocatura Comunale si esprimeva, ai sensi dell'art. 239, comma 2 del D.Lgs. 163/06, con un parere contrario.

Con nota prot. 107983 del 6.8.2018 il RUP trasmetteva all'impresa l'avviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90;

Tenendo conto delle memorie presentate dall'impresa (rif. nota prot. 112955 del 17.8.2018), il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con la sua Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 24.9.2018 si esprimeva con il provvedimento conclusivo di diniego rispetto alla proposta di risoluzione consensuale del contratto proposta dall'impresa;

*Letto, approvato e sottoscritto*  
IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. *Stefano* SLOGATI

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Con nota prot. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori inviava al RUP una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 136, co. 1 del D.Lgs. 163/06;

Con nota prot. 105986 del 1.8.2018 il RUP riscontrava la relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, con la quale aveva accertato che i comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla formulazione della contestazione degli addebiti all'appaltatore, avviando il procedimento amministrativo con l'invito a presentare le controdeduzioni nel termine non inferiore a 15 giorni.

Con la nota prot. 133179 del 26.9.2018 il Direttore dei Lavori provvedeva a notificare all'appaltatore la contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 136, co. 2 del D.Lgs. 163/06. I comportamenti e i gravi inadempimenti lesivi dei patti e delle condizioni contrattuali venivano stati riassunti in due punti:

- a. Sospensione immotivata ed illegittima dei lavori;
- b. Mancato riscontro alle richieste avanzate dal coordinatore della sicurezza di cui ai verbali 62/2018 (parziale), 63/2018, 64/2018 e 65/2018.

Con la nota registrata al prot. 143261 del 15.10.2018 l'appaltatore trasmetteva al RUP le controdeduzioni, entro in termini indicati dalla notifica della contestazione degli addebiti.

Con la relazione prot. 146752 del 19.10.2018 (vedere allegato) il RUP valutava negativamente le controdeduzioni formulate dall'Impresa AP Costruzioni srl proponeva alla S.A. la risoluzione del contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012.

Considerato che con il provvedimento prot. 86878 del 22.6.2018 il RUP ha provveduto alla formale irrogazione delle penali contrattuali all'Impresa AP Costruzioni srl, ai sensi dell'art. 133, comma 9 del D.Lgs. 163/06.

Visto l'art. 136, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/06;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 138, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/06;

Visto:

- Il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Federico Nannurelli rilasciato con atto prot. 146752 del 19.10.2018;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 sml del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati in data 29.10.2018;
- Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e sml dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende dott. Luciano Sdogati in data 30.10.2018 "per presa d'atto, la modifica del fornitore nell'impegno sarà fatta con successivo atto";
- Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime

DELIBERA

3

Letto, approvato e sottoscritto  
IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. ~~Luciano SDOGATI~~

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

1. Di prendere atto della proposta del RUP prot. 146752 del 19.10.2018, allegata come parte integrante della presente deliberazione;
2. Di disporre la risoluzione del contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012, ai sensi dell'art. 136, co. 3 del D.Lgs. 163/06, ravvisando la presenza di inadempienze particolarmente gravi da parte dell'impresa AP Costruzioni srl, tenendo conto che nel corso del tempo la Stazione Appaltante ha valutato la possibilità ed ha tentato infruttuosamente di pervenire ad un rapido completamento dell'opera, nell'interesse della comunità;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e/o al RUP di notificare la determinazione conclusiva di risoluzione del contratto all'impresa AP Costruzioni srl e di attivare gli adempimenti successivi previsti dall'art. 138, co. 1, 2 e 3 del Dlgs 163/2006;
4. Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e/o al RUP di attivare la procedure previste dall'art. 140, co. 1 e 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo ad interpellare progressivamente i soggetti che avevano partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.


\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*  
IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott.  SPIGATI

IL PRESIDENTE

Avv.  LATINI

---



**COMUNE DI TERNI**  
Area Territorio e Sviluppo  
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

**UFFICIO:**

Aree di Pregio - Infrastrutture a rete  
Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica  
Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Fax +39 0744. 59.245

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

Al sig. Sindaco Avv. Leonardo Latini  
All'Assessore ai Lavori Pubblici, dott. Enrico Melasecche Germini  
Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati  
p.c.  
Al Direttore dei Lavori, arch. Mauro Manciucca  
Al collaudatore ing. Alessandro Passetti

**OGGETTO:** Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.Lgs. 163/06. Riscontro alle controdeduzioni presentate dall'appaltatore con nota registrata al prot. 143261 del 15.10.2018.

Premesso che:

Con nota prot. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori ha inviato al RUP una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 136, co. 1 del D.Lgs. 1630/06, comunicando che in seguito all'impossibilità di dare corso alla proposta di risoluzione consensuale proposta dall'appaltatore (AP Costruzioni srl) con nota 34369 del 10.3.2017, lo stallo operativo protrattosi da circa 3 anni dovuto alla sospensione illegittima dei lavori a decorrere dal 26.6.2015 (ultimo giorno di attività di cantiere 22.6.2016), costituisce senza dubbio un inadempimento contrattuale. Ha segnalato che la sospensione illegittima già contestata al suo verificarsi è divenuta di fatto *sine die* in quanto non è intenzione dell'appaltatore di continuare le opere, costituisce una importante lesione delle pattuizioni e delle intese contrattuali. Il tempo trascorso dalla sospensione, non ha consentito l'ottenimento dell'utilità e della funzionalità attesa dalla realizzazione dell'opera pubblica, creando ed incrementando notevolmente i disagi alla viabilità che la nuova strada avrebbe risolto. Il fermo operativo è stato considerato grave, stante l'enorme ritardo rispetto ai programmi iniziali. La gravità del comportamento lesivo, si riflette anche direttamente sui costi realizzativi, poiché, per consentire il recupero dell'operatività un eventuale nuovo esecutore dovrà adottare accorgimenti ed eseguire interventi di recupero degli spazi vivi di cantiere e dei sedimi dell'opera oggi invasi dalla vegetazione e dai detriti. Inoltre, il cantiere, nello stato di abbandono in cui si trova, risulta veicolo di degrado e ad atti contrari alla legge. E' assunto come esempio di mala gestione come più volte evidenziato anche a mezzo stampa da parte del costituito comitato di quartiere. Alla luce di quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha chiesto al RUP di adottare le determinazioni di sua competenza, al fine di eliminare gli impedimenti che non consentono la corretta esecuzione dei lavori secondo le previsioni contrattuali, ovvero, di attivare le procedure amministrative volte alla risoluzione unilaterale in danno. Il Direttore dei Lavori ha altresì rilevato che dalla redazione del verbale sullo stato di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018, nessuna attività di cantiere è stata eseguita.

Con nota prot. 105986 del 1.8.2018 il RUP ha riscontrato la suddetta relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, con la quale ha accertato che i comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e sulla scorta della relazione del RUP prot. 91958 del 3.7.2018 e del verbale dello stato di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formulazione delle contestazione degli

addebiti all'appaltatore, avviando il procedimento amministrativo con l'invito a presentare le controdeduzioni nel termine non inferiore a 15 giorni.

Con la nota prot. 133179 del 26.9.2018 il Direttore dei Lavori ha provveduto a notificare all'appaltatore la contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 136, co. 2 del DLgs. 163/06. I comportamenti e i gravi inadempimenti lesivi dei patti e delle condizioni contrattuali sono stati riassunti in:

- a. Sospensione immotivata ed illegittima dei lavori;
- b. Mancato riscontro alle richieste avanzate dal coordinatore della sicurezza di cui ai verbali 62/2018 (parziale), 63/2018, 64/2018 e 65/2018.

Con la nota registrata al prot. 143261 del 15.10.2018 l'appaltatore ha trasmesso al RUP le controdeduzioni, entro in termini indicati dalla notifica della contestazione degli addebiti.

Alla luce di quanto sopra si relaziona quanto segue:

In merito al procedimento in oggetto, il Comune di Terni, per poter esercitare la rescissione dal contratto in via di autotutela, non deve limitarsi ad accertare soltanto l'esistenza dell'inadempimento, ma deve considerare anche se quest'ultimo presenti i requisiti della **gravità ed importanza**.

Infatti, viene considerato formalmente illegittimo il provvedimento di rescissione pronunciato fuori dai casi previsti dalla legge, in presenza di inadempienze non particolarmente gravi, in assenza di un comportamento colposo dell'appaltatore ed è sostanzialmente illegittimo quando la stazione appaltante lo adotta senza prima valutare se sia possibile pervenire ad un rapido completamento dell'opera, che giustifichi la notevole compressione della libertà imprenditoriale, costituzionalmente garantita dall' art.41 Cost.

Le cause di risoluzione disciplinate dal Codice si riscontrano, dunque, nel caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali che possano seriamente e gravemente compromettere la regolare esecuzione dell'opera o nel grave ritardo dell'esecuzione per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma.

In particolare, l'accertamento del "grave" inadempimento è di competenza del direttore dei lavori, il quale nel trasmettere al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, si esprime con una sua relazione particolareggiata. Qualora il responsabile del procedimento, all'esito della relazione, comprovi il grave inadempimento, incarica il direttore dei lavori di procedere a contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Se le controdeduzioni vengono acquisite e valutate negativamente, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Già in passato, in merito al termine contrattuale di ultimazione dei lavori, avevo evidenziato che di regola, non è essenziale (art. 1457 del cod. civ.). Come è noto l'essenzialità del termine discende dall'inutilità di una prestazione tardiva. Condizione che in genere non si verifica negli appalti pubblici poiché l'opera anche se tardivamente ultimata mantiene sempre la sua utilità. Ciò trova conferma nelle disposizioni legislative che consentono, per motivi di forza maggiore, di sospendere i lavori o stabilire termini suppletivi per l'ultimazione dell'opera. Possono esserci, inoltre, casi in cui il ritardo nell'ultimazione dell'opera non derivi da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore. In questo caso l'appaltatore, oltre ad essere esonerato da responsabilità, ha il diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile. Secondo alcuni pareri, la nozione di "**cause non imputabili all'appaltatore**", di cui all' art. 159 del DPR 207/10, coincide con l'ipotesi di "**cause di forza maggiore**".

Sulla base delle suddette considerazioni, si può procedere all'esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore in seguito alle contestazioni formulate dal Direttore dei Lavori in relazione al procedimento avviato e disciplinato dal sopracitato art. 136 del D.Lgs. 163/06.

L'applicazione della norma (art. 136 D.Lgs. 163/06) è diretta a mettere il responsabile del procedimento in condizione di effettuare l'analisi dei costi-benefici per decidere se promuovere o meno la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi indicate dalla normativa in esame emerge come il legislatore abbia voluto che fosse eseguita una valutazione *ex ante* e in astratto sull'interesse all'adempimento, visto che il fine ultimo del contratto d'appalto è quello di assicurare la «buona riuscita» dell'opera. La disciplina, tuttavia, pur nella genericità espositiva sulla definizione di "inadempimento grave", ha altresì stabilito che deve necessariamente sussistere uno stretto legame tra quello che è il concetto di gravità e quello dell'idoneità a compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali. Pur nell'ampiezza del valore interpretativo che si può attribuire al termine "inadempimento" - il quale può comprendere un numero piuttosto ampio di ipotesi identificative - esso va inteso nell'accezione più restrittiva derivante dall'aggiunta dell'aggettivo "grave" (rif. pag. 63 par.8.1, "Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture, Vol. 3 - "Il Contratto ed il Contenzioso" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPRU "Dipartimento per le Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane").

Nel caso specifico della prima contestazione, il Direttore dei Lavori ha dichiarato che i lavori risultano sospesi dal 22.6.2015 (ultimo giorno di attività di cantiere), quando addirittura l'appaltatore risultava ancora essere la ditta Paggi Adelmo srl.

Successivamente al subentro contrattuale, la ditta AP Costruzioni srl non ha mai dato evidenza di lavorazione proficuamente eseguite successivamente a tale data. Tale circostanza, non determinata dalla volontà della stazione appaltante, ovvero da intervenuti elementi di forza maggiore, è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi previsti dalle norme contrattuali. Con la nota 29535 del 26.2.2016, il Direttore dei Lavori aveva già riscontrato la gravità dell'inadempimento (vedere relazione particolareggiata prot. 11339 del 22.1.2016) per i pesanti ritardi che si erano accumulati che non potevano essere recuperati con una mera accelerazione delle lavorazioni. In data 16.1.2018 in occasione della redazione del verbale dello stato di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018, veniva confermato lo stato di abbandono del cantiere. Con il passare del tempo, la non operatività ha comportato un progressivo aggravamento della situazione. Il Direttore dei Lavori con la contestazione del 26.9.2018 ha evidenziato che la sospensione illegittima dei lavori è divenuta di fatto *sine die* in quanto l'appaltatore non ha manifestato l'intenzione materiale di continuare le opere (vedere la richiesta formulata alla S.A. di risoluzione consensuale del contratto prot. 34369 del 10.3.2017). Il Direttore dei Lavori ritiene che a causa del tempo trascorso dalla suddetta sospensione dei lavori, non è stato più possibile ottenere l'utilità e la funzionalità dell'opera, creando notevoli disagi alla viabilità locale. Ha precisato, anche, che il contratto d'appalto contiene la clausola risolutiva nei casi di applicazione di penali per ritardata ultimazione per valori superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nelle controdeduzioni del 15.10.2018 l'impresa AP Costruzioni srl, si riferisce ad alcune vicende riguardanti i rapporti con la ditta Paggi Adelmo srl. Ha precisato che il 18.2.2016 è intervenuta in cantiere con l'esecuzione di alcuni getti di calcestruzzo, ritenuti poi non corretti dal direttore dei lavori (vedere la relazione sullo stato di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018) e che comunque dal mese di dicembre 2015 non era più presente la figura del collaudatore. Ha precisato che il ritardo non è imputabile all'impresa che che non possono essere applicate le penali.

**Ho provveduto, pertanto, all'esame delle controdeduzioni. In merito alla prima contestazione, vengono valutate NEGATIVAMENTE per i seguenti motivi:**

In data 20.5.2015 è intervenuto l'affitto del ramo d'azienda dalla ditta Paggi Adelmo srl e la Ditta A.P. Costruzioni srl (contratto rep 16392 - raccolta 11369). Il contratto tra le parti è diventato efficace in data 23.5.2015 ma comunicato al Comune di Terni solo in data 11.6.2015 (nota registrata al ns. prot. 78069).

Il Comune di Terni, con la nota prot. 81592 del 17.6.2015 ha comunicato alla ditta A.P. Costruzioni srl e alla Ditta Paggi Adelmo srl l'avvio del procedimento di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06, riservandosi il diritto di opporsi al subentro e richiedendo al subentrante, ad integrazione istruttoria, di attestare tutti gli elementi che avrebbero consentito di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il subentro nell'esecuzione del contratto. Ha comunicato, che il negozio civilistico di affitto del ramo di azienda

sarebbe stato considerato inefficace nei confronti della Stazione Appaltante, con la conseguenza che il soggetto attuatore delle opere avrebbe dovuto continuare ad essere l'impresa cedente (Paggi Adelmo srl). Sulla base della suddetta comunicazione, e sicuramente per effetto dell'evidente difficoltà ad operare da parte della ditta Paggi Adelmo srl, con la nota prot. 85537 del 25.6.2015 la ditta A.P. Costruzioni srl ha tentato di convincere il RUP a non applicare la disciplina dell'art. 116 del Codice dei Contratti e di concedere la possibilità di operare senza soluzione di continuità.

Tuttavia, con la nota prot. 99477 del 24.7.2015 il Comune di Terni ha comunicato alle due ditte che non sussistevano gli elementi sufficienti ad escludere l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 116 del Codice dei Contratti, autorizzando un subentro automatico da parte della ditta A.P. Costruzioni srl.

Con la stessa comunicazione il RUP ha invitato il Direttore dei Lavori a verificare eventuali sospensioni dei lavori da parte della ditta Paggi Adelmo srl, incaricandolo ad invitare l'impresa a risolvere tempestivamente gli evidenti ed ingiustificati ritardi sul programma esecutivo delle opere.

Con la nota prot. 119651 del 11.9.2015, il Comune di Terni ha richiesto alla ditta A.P. Costruzioni srl di integrare la documentazione istruttoria presentata con la pec prot. 85563 del 25.6.2015, perché mai trasmessi gli allegati di cui si componeva il contratto di affitto del ramo d'azienda. La ditta A.P. Costruzioni srl ha trasmesso via via gli atti mancanti anche con pec registrate ai prott. 91524 del 8.7.2015 e 103072 del 3.8.2015.

In data 2.10.2015 e 8.10.2015 il Direttore dei Lavori è intervenuto in merito alle inadempienze della ditta Paggi Adelmo srl, precisando che la negligenza poteva essere inquadrata nell'art. 136 comma 4 del Codice, considerando e che il ritardo avrebbe potuto essere recuperato tramite l'intensificazione della forza di lavoro nelle fasi successive all'intervento.

Solo sulla base dell'attività istruttoria ed avendo ricevuto tutte le integrazioni occorrenti, il Comune di Terni in data 10.10.2015 ha potuto autorizzare la ditta A.P. Costruzioni srl sul contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012 (D.D. nr. 2679 del 10.10.2015). Il subentro è stato notificato con la comunicazione perc. 135569 del 12.10.2015 e ha disposto alla ditta subentrante l'immediato avvio dei lavori, mediante accelerazione degli stessi ai fini del recupero dei tempi di sospensione illegittima.

Proprio con l'atto di autorizzazione al subentro, il Comune di Terni ha informato la ditta AP Costruzioni srl che la ditta cedente (Paggi Adelmo srl) aveva sospeso unilateralmente i lavori a decorrere dal 22.6.2015 confermando che, mentre il contratto di affitto del ramo di azienda aveva acquisito efficacia immediata fra il cedente e il cessionario (secondo il principio delle efficacia iniziale *iter partes*), lo stesso aveva prodotto effetti nei confronti dell'Ente committente solo nel momento successivo (in data 10.10.2015).

Con la nota registrata al prot. 145166 del 30.10.2015 la ditta A.P. Costruzioni srl ha contestato l'invito formulato dal Comune di Terni, riservandosi di accettare o meno di dare seguito all'autorizzazione al subentro. Il Comune di Terni ha dovuto nuovamente intervenire per tentare di chiarire l'evidente stato di confusione dettato dalla carenza organizzativa dell'impresa e con la nota prot. 145331 del 30.10.2015 ha chiarito le motivazioni che avevano condizionato l'attività istruttoria dell'ente nel procedimento di subentro nel contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012.

Da quel momento, nonostante la corposa corrispondenza intercorsa tra le parti, l'impresa subentrante non ha mai ripreso i lavori, non consentendo all'ente di vedere conclusa un'opera importante e strategica per il territorio (tutta la corrispondenza che si intende interamente richiamata, è conservata agli atti del procedimento).

In queste fasi il Comune di Terni ha dovuto tutelare gli interessi dell'ente, sia in rapporto ai crediti dei sub-appaltatori, per la complessa vicenda del concordato preventivo dell'impresa Paggi Adelmo srl, che alle varie richieste di erogazione di SAL anticipati che l'impresa subentrante ha via via richiesto per poter sostenere economicamente la commessa e la ripresa dei lavori.

In merito alla nomina del collaudatore delle opere, le controdeduzioni dell'impresa sono carenti.

Il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e statico veniva affidato all'ing. Alessandro Passetti (dipendente pubblico) per effetto della convenzione stipulata tra il Comune di Terni e la Provincia di Terni (convenzione n. 91430 del 24.6.2014).

Il suddetto collaudatore ha svolto regolarmente il suo incarico fino al 18.12.2015 (rif. comunicazione del D.L. prot. 29531 del 26.2.2016 conservata in atti). Dal 19.12.2015 l'ing. Alessandro Passetti non ha potuto più svolgere l'incarico in quanto non più in organico all'Amministrazione Provinciale di Terni.



- Presenza di vegetazione spontanea che ha del tutto invaso gran parte dell'area di cantiere senza alcuna possibilità di accedervi se non tramite sfalcio non operabile in tale sede;
- Presenza di vegetazione spontanea che ingombra la sede stradale provvisoria che collega la lottizzazione adiacente al cantiere;
- Presenza di vegetazione spontanea che preclude totalmente il passaggio pedonale protetto in strada di S.M. Maddalena;
- Necessità di procedere ad una adeguata verifica e manutenzione/ sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale di cantiere.

In questo caso l'impresa ha controdedotto di aver puntualmente ottemperato agli ordini di servizio ricevuti, adoperandosi per mantenere la sicurezza del cantiere con la riparazione delle recinzioni e il taglio dell'erba circostante. In ogni caso ha precisato che gli ordini di servizio riguardano tutti eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore.

**Ho provveduto, altresì, all'esame delle controdeduzioni acquisite. In merito alla seconda contestazione, vengono valutate NEGATIVAMENTE per i seguenti motivi:**

Un approccio razionale al problema della tutela della sicurezza in un ambito urbano è rappresentato anche dalla gestione del rischio che è formato dal prodotto tra la pericolosità e la vulnerabilità del luogo e, quindi, dalla relazione che lega la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può provocare.

Anche in questo caso il lungo tempo di sospensione dei lavori ha degenerato lo stato di mantenimento delle aree di cantiere. Il cantiere, si trova in un ambito urbano e a ridosso di insediamenti di civile abitazione. Attualmente si presentano gravi situazioni di pericolo anche di natura igienico - sanitaria. Il RUP non può che prendere atto delle risultanze dei verbali del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza (vedere anche ultimo ordine di servizio del D.L. prot. 145861 del 18.10.2018).

Nell'ultima parte delle controdeduzioni l'impresa richiama la proposta di risoluzione consensuale proposta al Comune di Terni e le sue lunghe vicende istruttorie.

Al riguardo faccio presente che l'impresa ha formulato la sua proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto al Comune di Terni con la nota prot. 34369 del 10.3.2017, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06.

Ai sensi dell'art. 239, comma 2 del D.Lgs. 163/06, ha rilasciato il parere contrario l'avvocatura comunale (atto prot. 85881 del 20.6.2018) e alla luce di questo ho trasmesso all'impresa l'avviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 (atto prot. 107983 del 6.8.2018).

Anche sulla base delle memorie presentate dall'impresa con nota prot. 112955 del 17.8.2018, con la nota prot. 113581 del 17.8.2018 ho preso atto del parere ostativo dell'avvocatura sulla proposta formulata dall'impresa e il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici (competente in materia) con la Determinazione Dirigenziale nr. 2743 del 24.9.2018 (notificata via pec all'impresa) si espresso con un diniego formale e motivato.

Per quanto sopra premesso e considerato.

Visto l'art. 136, co. 3 del D.Lgs. 163/06.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell'impresa.

Considerato che la risoluzione del contratto per inadempimento in questo caso potrebbe tutelare, non solo il sinallagma contrattuale, ma quell'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse del contraente a liberarsi dal vincolo violato in quanto non piu' idoneo a dare corso all'equilibrio economico consacrato nel regolamento contrattuale;

Visto l'art. 138 del DPR 207/2010.

**PROPONGO**

Alla Stazione Appaltante di disporre la risoluzione del contratto di appalto dei lavori in oggetto, ravvisando la presenza di inadempienze particolarmente gravi, tenendo in considerazione che nel corso del tempo la

stazione appaltante ha valutato la possibilità ed anche tentato infruttuosamente di pervenire ad un rapido completamento dell'opera, nell'interesse della comunità.

Si comunica che ai sensi dell'art. 138, comma 1 del ~~DPR 207/2010~~ <sup>D. lgs. 163/06 fu</sup>, nel comunicare all'appaltatore la determinazione conclusiva di risoluzione del contratto, dovrà disporre al Direttore dei Lavori, con un preavviso di 20 giorni, di procedere all'aggiornamento dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, contenente l'inventario dei materiali, delle macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.


Ai sensi dell'art. 138, co. 2 del ~~DPR 207/2010~~ <sup>D. lgs. 163/06 fu</sup>, il collaudatore dovrà poi procedere a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto dal progetto approvato, nonché nelle perizie di variante ed altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste dal progetto approvato, nonché eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.

Terni, 18.10.2018.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dot. Federico Nannarelli

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed name. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI TERNI' around the perimeter and a central emblem featuring a map of the city of Terni.

Con nota prot. 2280 del 7.1.2016 il RUP ha richiesto alla Provincia di Terni di ottemperare alla ancora vigente convenzione n. 91340 del 24.6.2014 e di nominare un nuovo collaudatore in quanto non aveva mai sostituito il collaudatore, non rispettando così le clausole del rapporto stipulato con il Comune di Terni.

La Provincia di Terni non ha provveduto alla sostituzione del collaudatore per carenza di organico, in conseguenza dell'intervenuta riforma statale degli Enti provinciali.

Con nota prot. 29531 del 26.2.2016 il Direttore dei Lavori ha comunicato al RUP l'importo delle lavorazioni regolarmente eseguite relativi allo stato di avanzamento alla data del 18.12.2015 (ultimo giorno di lavoro del collaudatore incaricato dalla Provincia).

Con nota prot. 120883 del 26.8.2016 il Direttore dei Lavori ha comunicato che alla data del 22.6.2015 (ultimo giorno di attività in cantiere) erano state eseguite opere per un importo di € 585.041,91 oltre ai costi della sicurezza, pari a circa il 48% dell'intera opera. Ha stimato il termine di ultimazione in 285 giorni (52% del termine contrattuale di 548 giorni), oltre ad un congruo periodo necessario per la riorganizzazione del cantiere e per assicurarne nuovamente la piena operatività.

Nel frattempo, data la necessità di assicurare la presenza del collaudatore in corso d'opera, con la nota prot. 122939 del 1.9.2016 il RUP ha richiesto all'ing. Alessandro Passetti di formulare l'interesse a proseguire l'incarico in qualità di libero professionista (in quanto non può dipendente pubblico) ed a formulare una offerta tecnica - economica in relazione ai tariffari professionali di riferimento.

Con nota pec prot. 127908 del 13.9.2016 l'ing. Alessandro Passetti, ha comunicato al RUP l'interesse a proseguire l'incarico come libero professionista, offrendo un ribasso del 40% sulla cifra che risulterà dall'applicazione di quanto previsto dal DM 31 ottobre 2013, n. 143.

In ragione della necessità di affidare la prestazione in ragione di continuità allo stesso soggetto che ha curato il collaudo in corso d'opera fino all'interruzione dei lavori è stata ritenuta fondamentale per consentire la gestione delle complesse e delicate fasi d'intervento ancora mancanti anche con riferimento alla gestione delle complesse procedure che probabilmente avrebbero dovuto essere attivate per riappaltare i lavori a causa del lungo periodo di sospensione da parte impresa esecutrice (rif. motivazioni contenute nella determinazione del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Terni n. 2245 del 15.7.2017 con il quale ha affidato all'ing. Alessandro Passetti, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera per il 52% dei lavori non ancora eseguiti).

La vicenda legata alla sostituzione del collaudatore, non ha interferito sulla sospensione illegittima dei lavori, intervenuta in data precedente al 18.12.2015 (data in cui l'ing. Passetti non ha potuto più svolgere l'incarico conferito dalla Provincia di Terni) e comunque a partire dal 10.10.2015 (data di efficacia del subentro della ditta AP Costruzioni srl alla ditta Paggi Adelmo srl).

In merito alla irrogazione delle penali contrattuali, si fa presente che le stesse sono state già comunicate alla ditta AP Costruzioni srl con il provvedimento del RUP prot. 86878 del 22.6.2018 e riguardano proprio la ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto e relativo capitolato speciale. Tale provvedimento è stato formalizzato ai sensi dell'art. 133, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e non sono mai pervenute osservazioni o richieste di disapplicazione.

Ad ogni modo l'impresa AP Costruzioni srl non ha richiesto proroghe sui tempi di ultimazione contrattuali.

Dovendo effettuare una analisi dei costi-benefici per decidere se promuovere o meno la risoluzione del contratto, ritengo che la non operatività del cantiere e il lungo tempo trascorso, non consente più di rimandare tale decisione, anche alla luce della contestazione formulata dal direttore dei lavori.

Nel caso specifico della seconda contestazione, il Direttore dei Lavori ha precisato che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha prodotto numerosi verbali di verifica alle quali l'impresa non ha dato seguito, o ha dato seguito solo parzialmente. Inoltre nel verbale di contestazione di fatti e circostanze di cui all'art. 164 del DPR 207/2010 prot. 122573 del 7.9.2018 relativo alla visita di contraddittorio in cantiere del giorno 6.9.2018 sono state effettuate le seguenti specifiche contestazioni:

- Stallo operativo sin dalla data di sospensione immotivata dei lavori (22.6.2015 ultimo giorno di lavoro);
- Condizioni precarie delle recinzioni di cantiere;
- Presenza di discariche abusive nei sedimenti di cantiere;



## COMUNE DI TERNI

DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Ufficio Aree di Pregio - Infrastrutture a rete - Verde pubblico - Decoro urbano -  
Salute pubblica

Impr. AP Costruzioni S.r.l.

Via Ellera, 6 - 06039 - Torre Matigge di Trevi (PG)

APCOSTRUZ@PEC.IT

### ORDINE DI SERVIZIO NR. 24

**CUP: F41B08000310004**

**CIG: 0489747800**

**OGGETTO:** Strada Comunale di collegamento tra Via Urbinati e Piazzale Bianchini Riccardi. - 1° Stralcio Funzionale da Via Urbinati alla Strada Santa Maria Maddalena.

**IMPRESA APPALTATRICE:** AP Costruzioni con sede in Via Ellera, 6 - 06039 Torre Matigge di Trevi (PG), codice fiscale e partita IVA 03446910543

**IMPORTO LAVORI:** €. 1.359.784,79 inclusi oneri e costi per la sicurezza, oltre a IVA di legge.

**ATTO AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** Determina del Dirigente n. 1478 del 05.06.2012

**ATTO VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTO:** Determina del Dirigente n. 215 del 29.01.2015


**CONTRATTO :** in corso

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Facendo seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, le quali affermano che il tratto di strada di S.M. Maddalena in corrispondenza del cantiere in oggetto citato è invasa da vegetazione spontanea proveniente proprio dalla stessa area di cantiere compreso anche il camminamento pedonale sulla stessa strada che attualmente è



inutilizzabile per via della folta vegetazione spontanea che ha invaso tutto il sedime del camminamento stesso;

### **ORDINA**

a codesta Impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto, di provvedere al taglio della vegetazione infestante lungo il camminamento sito su strada Santa Maria Maddalena, al taglio delle piante aggettanti sulla carreggiata della stessa strada ed al ripristino delle recinzioni divelte.

Decorsi giorni 5 dal ricevimento della presente senza che al presente ordine di servizio venga dato seguito, si procederà alla segnalazione ai sensi dell'art. 14, commi 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992, come combinato con l'art. 25 del D.P.R. nr. 495 del 1992.

Il presente O.d.S. è inviato in duplice esemplare affinché uno, debitamente firmato per presa conoscenza, venga restituito a questo Ufficio Tecnico.

Terni, 18/10/2018

L'IMPRESA

AP Costruzioni S.r.l.

II DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Mauro Manciucca



Visto

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Federico Nannarelli



**AP COSTRUZIONI**



Spett.le COMUNE DI TERNI  
Area Territorio e Sviluppo Direzione  
Manutenzioni – Patrimonio

UFFICIO:

Aree di Pregio - Infrastrutture a rete  
Verde Pubblico - Decoro Urbano -  
Salute Pubblica  
Corso del Popolo 30- 05100 Terni  
[comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it)

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Federico Nannurelli

Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici  
Ing. Renato Pierdonati

Al Direttore dei Lavori  
Arch. Mauro Manciuca

p.c.  
Al Sig. Sindaco  
Avv. Leonardo Latini

All'Assessore ai Lavori Pubblici  
dott. Enrico Melasecche Germini

Trevi, 11/10/2018

Oggetto: Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.136, comma 2 del D.Lgs 163/2006. – Controdeduzioni Impresa AP Costruzioni S.r.l.

Con la presente la AP Costruzioni srl, preso atto di quanto contenuto nella missiva del 27/09/2018 del comune di Terni con la quale lo stesso contesta formalmente gli addebiti per gravi inadempimenti alla scrivente, espone di seguito le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art.136, comma 2 del D.Lgs 163/2006.

#### 1. RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati diversi eventi non imputabili alla impresa appaltatrice che hanno ritardato e successivamente sospeso i lavori, si annotano appresso i più importanti.

- Con verbale del 09/06/2014 n. 1/2014 - verbale di sospensione del procedimento, il Rup sospende i lavori considerato che gli stessi "non possono procedere temporaneamente, utilmente e a regola d'arte per ragioni di pubblico interesse e necessità cagionato: 1) da imprevista e sopraggiunta impossibilità temporanea a dare corso all'attività del collaudatore in corso d'opera così come si desume dalle note prot. N 77408 del 27/05/2014, n. 79088 del 20/05/2014 e n. 83308 del 09/06/2014, 2) dalla necessità di addivenire alla risoluzione delle interferenze che



**AP COSTRUZIONI**



- si sono manifestate in corso d'opera che attengono ad aspetti relativi alla sicurezza, igiene e salute pubblica (opere di urbanizzazione e lottizzazione limitrofe). Tale necessità è stata posta in evidenza con la segnalazione n. 79010 del 29/05/2014 l'UO pianificazione privata. Per i suesposti motivi il Rup ha ordinato all'impresa di sospendere i lavori e di riprenderli quando le condizioni innanzi citate consentiranno il proseguo e la realizzazione a perfetta regola d'arte".
- Con verbale del 2/07/2014 avente tra i punti in discussione 1) la bonifica ambientale e al punto 2) la bonifica bellica. In questo secondo punto il comune di Terni prende in esame le problematiche riscontrate per l'attuazione delle operazioni di bonifica bellica dovute alle interferenze con il cantiere di lottizzazione "villa Fongoli" come risulta agli atti. Qui il comune da atto dei ritardi registrati per ottenere le certificazioni di avvenuta verifica da parte del genio militare che hanno imposto l'impossibilità a procedere alle opere di scavo previste nel progetto esecutivo. Al punto 4) Interferenze lottizzazione villa Fongoli è sospensione dei lavori, la stazione appaltante da atto della ragionevoli condizioni che hanno imposto al Rup la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158 comma 2 DPR 207/2010. Ragioni che riguardano le interferenze con la lottizzazione "villa Fongoli" che attendono una risoluzione da parte degli uffici comunali interessati....".
  - Con verbale del 2/12/2014 redatto tra le parti la stazione appaltante prende atto delle numerose opere al di fuori della perizia di progetto che dovranno essere realizzate a causa della non conformità con lo stato di fatto dell'opera. In tale sede la stazione appaltante valuta una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori.
  - Con missiva del 10/06/2015 la Paggi Adelmo srl comunica al comune di Terni l'affitto del ramo di azienda alla AP Costruzioni srl, la stazione appaltante soltanto con nota del 14/10/2015 prot. N. 135561 concede il nulla-osta al subentro in cantiere alla società scrivente, ben oltre 120 giorni dalla comunicazione dell'impresa.
  - In data 18/02/2016 la AP Costruzioni srl interviene in cantiere con l'esecuzione di alcuni getti di calcestruzzo ma, la stazione appaltante ordina la sospensione delle predette lavorazioni. La motivazione è stata espressa dal Comune di Terni in una nota del 7/01/2016 prot. 2280 con la quale lo stesso aveva richiesto alla provincia di Terni di ottemperare alla vigente convenzione n. 91340 del 24/06/2014 e di nominare un nuovo collaudatore perché nel mese di dicembre 2015 la provincia di Terni non aveva più nel suo organico l'ing. Alessandro Passetti e per sua negligenza non aveva sostituito il collaudatore non rispettando le clausole del rapporto stipulato con il comune di Terni. Il fatto dell'assenza del collaudatore in corso d'opera è altresì comunicato dal Rup con nota del 26/01/2016 prot. 13112. Il collaudatore verrà nominato solo nel luglio 2018. Da quanto esposto appare evidente la illegittima sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante protratta ben oltre i tempi previsti dalla normativa speciale.

Dagli eventi elencati, peraltro a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritardo nell'esecuzione dei lavori non è certo imputabile all'impresa SCRIVENTE, né consegue che non possono essere applicate le penali.

## 2. CIRCA LA MANCATA E INADEGUATA CUSTODIA E GESTIONE DEL CANTIERE AI FINI DELLA SICUREZZA.

L'impresa scrivente ha puntualmente ottemperato agli ordini di servizio ricevuti adoperandosi per mantenere la sicurezza del cantiere con la riparazione delle recinzioni e il taglio dell'erba circostante. Pertanto anche su tal punto alcun addebito può essere imputato all'impresa scrivente.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: f903a5344e30f38ffe87fa58341339ff049316a493d1fad9b869b8250b7609e1

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133179 del 26/09/2018 - Uscita

Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)

Impronta informatica: 82ddab643c5152a7alce4fceeaeedd983c5e98f4a89a39308bcaf318a4ad1c22a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



**COMUNE DI TERNI**  
Direzione Manutenzioni – Patrimonio  
Ufficio Strade e Servizi connessi

C.so del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549282  
mauro.manciucca@comune.terni.it

All'Appaltatore  
AP Costruzioni S.r.l.  
apcostruz@pec.it

E p.c.  
Al Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Federico Nannurelli

Al Dirigente del Dipartimento LL.PP.  
Ing. Renato Pierdonati

Al Collaudatore in corso d'opera  
Ing. Alessandro Passetti  
Alessandro.passetti@ingpec.eu

All'Assessore ai LL.PP.  
Dott. Enrico Melasecche Germini  
Loro sedi

Oggetto: Realizzazione bretella di collegamento tra via Urbinati e Str. S.M. Maddalena  
Contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell' art. 136 c. 2  
D.Lgs. 163/06

Il sottoscritto Arch. Mauro Manciucca, in qualità di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, rilevato che nel corso dei lavori, l'appaltatore è incorso nei seguenti comportamenti e gravi inadempimenti, lesivi dei patti e delle condizioni contrattuali:

#### ***SOSPENSIONE IMMOTIVATA ED ILLEGITTIMA DEI LAVORI***

I lavori oggetto d'appalto, risultano sospesi dal 22.06.2015 (ultimo giorno di attività di cantiere) quando l'appaltatore risultava essere la Paggi Adelmo S.r.l.

Successivamente al subentro contrattuale, impresa AP Costruzioni S.r.l. non ha mai dato evidenza di lavorazioni proficuamente eseguite successivamente a tale data.

Tale circostanza, non determinata da volontà della stazione appaltante ovvero da intervenuti elementi di forza maggiore, è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi previsti dalle norme contrattuali e



stante le esigenze della S.A. come già peraltro contestato al suo verificarsi con specifici atti amministrativi a cui si rimanda.

Infatti già in data 26/02/2016 con nota prot. 29535 lo scrivente Direttore dei Lavori aveva riscontrato che l'inadempimento era connotato dalla gravità poiché, come già riportato nella relazione prot. 11339 del 22.01.2016, i pesanti ritardi che si erano accumulati, non potevano essere considerati recuperabili con una mera accelerazione delle lavorazioni, rilevate le condizioni del cantiere e le operazioni che avrebbero dovuto essere eseguite per recuperare l'operatività.

Ed ancora in data 16/01/2018 in occasione della redazione del verbale stato di consistenza di cui al prot. 7195 del 16/01/2018 finalizzato alla procedura di risoluzione contrattuale precedentemente avviata, veniva rilevato il medesimo stato di abbandono.

Va da se che con il passare del tempo senza esecuzione di alcun intervento, le condizioni non sono migliorate e stanno causando un aggravamento.

Ad oggi, rilevando anche che la sospensione illegittima è divenuta di fatto *sine die* in quanto non è intenzione dell'appaltatore di continuare le opere (manifestatamente dichiarato con la richiesta di risoluzione bonaria non accettata dalla S.A.), quanto sopra descritto costituisce nuovamente, ed a maggior ragione, una importante e grave lesione delle pattuizioni e delle intese contrattuali.

Il tempo trascorso dalla sospensione, infatti, non ha consentito l'ottenimento dell'utilità e della funzionalità attesa dalla realizzazione dell'opera pubblica creando ed incrementando notevolmente i disagi alla viabilità che la nuova strada avrebbe risolto. Appare evidente quindi che il fermo operativo protrattosi da oltre 3 anni, anche rapportato alla durata prevista di completamento dell'opera, non può che considerarsi grave, stante l'enorme ritardo rispetto ai programmi iniziali, con cui la collettività potrà godere della nuova infrastruttura stradale.

Tra l'altro giova precisare che diventa clausola di risoluzione del contratto d'appalto anche l'applicazione delle penali per valori superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale come da disposizioni contenute nel medesimo contratto.

#### **MANCATO RISCOントRO ALLE RICHIESTE AVANZATE DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA DI CUI AI VERBALI 62/2018 (parziale), 63/2018, 64/2018, 65/2018**

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona del Geom. Maurizio Poncia, ha prodotto i seguenti verbali di sopralluogo e verifica (alla cui lettura si rimanda) ai quali l'impresa non ha dato seguito o ha dato seguito solo parzialmente;

- Verbale n. 62 del 31/05/2018 di cui al prot. 74964 stessa data alla quale l'impresa ha dato parziale riscontro;
- Verbale n. 63 del 02/07/2018 di cui al prot. 91483 del 03/07/2018 totalmente disatteso;
- Verbale n. 64 del 17/08/2018 di cui al prot. 113514 stessa data, totalmente disatteso;
- Verbale n. 65 del 06/09/2018 di cui al prot. 122661 del 07/09/2018, totalmente disatteso

Per quanto sopra,



Comunque gli ordini di servizio riguardano tutti eventi imprevedibili in quanto relazionano l'abbattimento della recinzione del cantiere a causa degli eventi atmosferici, e sempre prontamente se non puntualmente la AP Costruzioni si è attivata per rimettere in sicurezza il cantiere con costi ingenti per la stessa.

### 3. CIRCA LE PROPOSTE TRANSATTIVE E/O RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il comune di Terni ha ritenuto di valutare una risoluzione consensuale alla luce del comportamento dell'appaltatore al quale non può imputarsi alcuna inadempienza. Non può dirsi la stessa cosa per la stazione appaltante che dopo una sospensione dei lavori illegittima e prolungata oltre i tempi previsti dalla legge e una lunga trattativa per una risoluzione consensuale del contratto pervenuta ad un testo condiviso da entrambe le parti e una consegna da parte dell'impresa di una polizza fideiussoria per l'importo 82.404,77, come richiesta espressamente dall'ente, con la missiva del 7/08/2018 comunica all'impresa scrivente il diniego dell'istanza dell'impresa è l'avvio del procedimento ex art 136 comma 1, 2 e 3 del dlgs 163/06, senza peraltro motivare la decisione della stazione appaltante. Sotto altro è diverso aspetto vi è da rilevare che, nonostante il comune di Terni ha riconosciuto lavori in economia per l'importo di euro 55.429,29 e lavori per l'importo di euro 82.404,77 come da verbale dello stato di consistenza effettuato, per i quali è stata fornita idonea garanzia con polizza fideiussoria consegnata formalmente all'ente, allo stato attuale la stazione appaltante non ha liquidato gli importi e pertanto non ha provveduto al pagamento degli stessi.

Anche alla luce dei fatti esposti emerge che unico inadempiente è il comune di Terni.

Tutto ciò premesso

Si chiede a codesto Ente, negli accertamenti avviati nel procedimento ex art 136 comma 1,2 e 3 del dlgs 163/06 di valutare i fatti esposti nella presente.

Distinti saluti

AP COSTRUZIONI SRL  
Via Ellera, 6 - Torre Matigge  
Tel. 0742 677272 - Fax 0742 677991  
P.IVA 03446910543

- Visto il verbale di contestazione di fatti e circostanze di cui all'art. 164 DPR 207/2010 prot. 122573 del 07/09/2018 relativo alla visita in contraddittorio presso il cantiere del 06/09/2018 in occasione della quale il D.L. ha formalmente contestato i seguenti fatti e circostanze:
  - o Stallo operativo sin dalla sospensione immotivata dei lavori (22/06/15 ultimo giorno di lavoro);
  - o Condizioni degli apprestamenti relativi alla sicurezza;
  - o Condizioni precarie delle recinzioni di cantiere;
  - o Presenza di scariche abusive nei sedimi di cantiere;
  - o Presenza di vegetazione spontanea che ha del tutto invaso gran parte dell'area di cantiere senza alcuna possibilità di accedervi se non tramite sfalcio non operabile in tale sede;
  - o Presenza di vegetazione spontanea che ingombra la sede stradale provvisoria che collega la lottizzazione adiacente il cantiere;
  - o Presenza di vegetazione spontanea che preclude totalmente il passaggio pedonale protetto in Str. S.M. Maddalena
  - o Necessità di procedere ad una adeguata verifica e manutenzione/sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale di cantiere
- Preso atto che in sede di sopralluogo, pur avendo invitato a formulare le proprie considerazioni, l'appaltatore rappresentato dal Geom. Leonardo Fonti in qualità di Responsabile tecnico, non ha espresso alcuna dichiarazione o contestazione;
- Rilevato che, pur avendo l'impresa sottoscritto con riserva il verbale di contestazione di cui sopra, non sono ad oggi pervenute note esplicative di tale riserva;
- Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un inadempimento contrattuale connotato dalla gravità e l'importanza ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 causato dalla perpetua inottemperanza alle pattuizioni contrattuali riferite ai tempi di esecuzione e per mancato riscontro delle impartizioni del CSE;
- Vista la relazione particolareggiata prot. 97639 del 13/07/2018 con la quale il sottoscritto comunicava l'accertamento dell'inadempimento al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del 1° comma dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista la nota prot. 105986 del 02.02.2016, con la quale il RUP autorizza il Direttore dei Lavori procedere alla formalizzazione degli addebiti nei confronti dell'impresa inadempiente ai sensi dell'art. 136 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006;
- Rilevato che alla data del sopralluogo di cui sopra, ed ancora alla data di ieri durante una visita informale nei pressi del cantiere, non vi sono stati evidenti elementi produttivi che possano far supporre ad una chiara e certa volontà dell'appaltatore di dare seguito all'appalto e che a giudizio del D.L. e del RUP, il permanere di tale condizione non consente di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto nei tempi e nei modi programmati;

#### CONTESTA FORMALMENTE

all'impresa in indirizzo gli inadempimenti sopra illustrati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto;

#### INVITA

Comune di Terni - ACTRA01

GEN\_0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 30e377733fa822b92692d3f99045bed98a776c5a56cc7a66e415a14b6e21054f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133115 del 26/09/2018 - Uscita

Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)

Impronta informatica: 34b47f06424c70f1f06a952c82ac0803b1b6be80529f4939cceedec1dd6ba89d

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



**COMUNE DI TERNI**  
**Area Territorio e Sviluppo**  
**Direzione Manutenzioni - Patrimonio**  
**Ufficio Strade e Servizi Connessi**

C.so del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549285  
mauro.manciucca@comune.terni.it

Al Dirigente  
Ing. Renato Pierdonati

E p.c.  
Al RUP  
Dotto. Federico Nannurelli

LLSS

Oggetto: Realizzazione bretella di collegamento tra via Urbinati e Str. S.M. Maddalena  
Riscontro a sollecito di cui alla nota prot. 132195/2018

Prendo atto del sollecito pervenuto al fine di formulare quanto prima la contestazione degli addebiti all'appaltatore così come richiesto dal RUP con nota prot. 107986/2018.

Tuttavia intendo precisare che in data 06/09 u.s. si è tenuto un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa finalizzato alla contestazione di fatti e circostanze ai sensi dell'art. 164 DPR 207/2010.

Di tale visita, è stato redatto seduta stante, il relativo verbale.

Ebbene il soggetto convenuto in rappresentanza dell'impresa, Geom. Fonti Leonardo in qualità di responsabile tecnico, preso atto delle contestazioni avanzate ha sottoscritto il verbale con riserva.

Se in alcuni ambiti la sottoscrizione con riserva di un qualsivoglia documento non produce effetti od addirittura è giuridicamente inefficace, nell'ambiente dei lavori pubblici il concetto di "riserva" è ben noto e produce di fatto una condizione sospensiva dell'efficacia del documento che si sottoscrive sino a che la riserva viene esplicitata ed accettata o rifiutata dalla controparte.

In tali circostanze non vi è una norma specifica che impone un comportamento da parte dell'ente o detta tempistiche. Tuttavia, in via cautelativa ed al fine di evitare ulteriori elementi di dubbio interpretativo a livello giuridico in questa fase delicata e critica, ho ritenuto di dover assegnare un tempo di 15 giorni (pari a quello che si assegna per le riserve sugli atti contabili). L'appaltatore non ha trasmesso alcuna giustificazione ai punti contestati se non una nota, pervenuta da parte dello studio legale che ne cura gli interessi, contenente diffida al pagamento di alcuni importi. Tale comunicazione è pervenuta in data 20/09 u.s. ed assegnata al D.L. solo in data 25/09 u.s..

Ad ogni buon fine conto di formalizzare la contestazione degli inadempimenti, entro la data odierna od al massimo la data di domani 27/09/2018.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Arch. Mauro Manciucca)

L'impresa stessa a presentare ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, le proprie controdeduzioni sull'inadempimento contestato.

Le controdeduzioni dovranno essere trasmesse al Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Terni Direzione Manutenzioni - Patrimonio tramite PEC;

Inoltre,

#### AVVERTE

che, ove la presente rimanga senza riscontro nei termini sopra specificati, ovvero le giustificazioni presentate si ritengano infondate o pretestuose, la Stazione Appaltante disporrà la risoluzione del contratto a norma dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

#### DISPONE INOLTRE

che nelle more di presentazione delle giustificazioni, è fatto assoluto divieto all'impresa di accedere al cantiere senza preventiva comunicazione allo scrivente e comunque senza la presenza di un membro dell'ufficio direzione lavori, del CSE o del RUP. Ad ogni modo non potrà essere eseguita alcuna lavorazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Mauro Manciuca)

*Documento sottoscritto con firma digitale*

Si allega:

- relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ex art. 136 c. 1 D.Lgs. 163/06 di cui al prot. 97639 del 13/07/2018;
- nota del RUP prot. 105986 del 02.02.2016;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 128e85d44b62b8ccc0f504d6ed38610843d4c78a9781ff86ac3b7cf95212605a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale  
Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0131924 del 25/09/2018 - Uscita

Firmatari: Pierdonati Renato (156941890774228970116605180568255482563)

Impronta informatica: 6a3b6e31ebfca80d9a5be8381cf0857aa05946261665e69d44316c8483caa7ce

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



## COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2743 del 24/09/2018

**OGGETTO:** Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Diniego all'approvazione della proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto inviata dall'impresa con nota prot. 34369 del 10.3.2017.

---

ESERCIZIO 2018

---

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 128e85d44b62b8ccc0f504d6ed38610843d4c78a9781ff86ac3b7cf95212605a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0131924 del 25/09/2018 - Uscita

Firmatari: Pierdonati Renato (156941890774228970116605180568255482563)

Impronta informatica: 6a3b6e31ebfca80d9a5be8381cf0857aa05946261665e69d44316c8483caa7ce

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Di non accogliere la proposta di risoluzione consensuale del contratto in oggetto, formulata dall'impresa AP Costruzioni srl con la nota prot. 34369 del 10.3.2017 per tutte le motivazioni espresse negli atti richiamati a firma della Stazione Appaltante, citati nelle premesse e ai quali si rinvia, ed in particolare nel parere negativo dell'Avvocatura Comunale (nota prot. n. 85881 del 20.06.2018), in cui la stessa, con riferimento al contratto, comunica che non si rinvengono le "ragioni per addivenire alla sua risoluzione consensuale, ovvero per quale motivo l'appaltatore non voglia portare a termine l'esecuzione del contratto e/o per quale motivo gli Organi della stazione appaltante non facciano valere i poteri autoritativi di cui sono titolari a norma della normativa di settore";

Di procedere alla notifica del presente provvedimento conclusivo di diniego all'Impresa AP Costruzioni srl;

Di precisare che contro il presente provvedimento conclusivo è ammesso ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

**Il Dirigente**  
*Ing. Renato Pierdonati*

**OGGETTO:** Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Diniego all'approvazione della proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto inviata dall'impresa con nota prot. 34369 del 10.3.2017.

### IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Vista la proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto in oggetto, formulata dall'Impresa A.P. Costruzioni srl con la nota prot. 34369 del 10.3.2017 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06;

Visto il parere contrario prot. 85881 del 20.6.2018, rilasciato dall'Avvocatura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 2 del D.Lgs. 267/00, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'avviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 che il RUP ha inviato all'impresa con la nota prot. 107983 del 6.8.2018;

Viste le memorie dell'impresa inviate con nota prot. 112955 del 17.8.2018;

Visto che con nota prot. 113581 del 17.8.2018 il RUP ha preso atto del parere ostativo dell'Avvocatura Comunale sulla proposta formulata dall'impresa;

Considerato che con nota prot. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso una relazione particolareggiata al RUP al fine di avviare le procedure di risoluzione in danno dell'appaltatore, previste dall'art. 136, comma 1 - 2 e 3 del D.Lgs. 163/06;

Preso atto che con nota prot. 107986 del 1.8.2018 il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06;

Considerato che il RUP ha reso partecipe l'impresa con la comunicazione di avvio del suddetto ultimo procedimento, con la nota prot. 107983 del 6.8.2018;

Considerato che per le motivazioni ostative ad addivenire ad una risoluzione consensuale del contratto si rinvia, agli atti emanati della Stazione Appaltante sopra richiamati, ed in particolare al parere negativo dell'Avvocatura Comunale (nota prot. n. 85881 del 20.06.2018), in cui la stessa, con riferimento al contratto, comunica che non si rinvergono le *"ragioni per addivenire alla sua risoluzione consensuale, ovvero per quale motivo l'appaltatore non voglia portare a termine l'esecuzione del contratto e/o per quale motivo gli Organi della stazione appaltante non facciano valere i poteri autoritativi di cui sono titolari a norma della normativa di settore"*;

Ritenuto che nell'interesse pubblico non sussistono le ragioni per approvare una risoluzione consensuale del contratto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

**DETERMINA**





**COMUNE DI TERNI**  
Area Territorio e Sviluppo  
Direzione Manutenzioni - Patrimonio  
Ufficio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549285  
mauro.manciuca@comune.terni.it

**Appalto per la realizzazione della strada di collegamento  
tra via Urbinati e str. S.M. Maddalena**

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI FATTI E CIRCOSTANZE**

art. 164, D.P.R. 5/10/2010 n. 207

6 Settembre

L'anno 2018 il giorno ~~21~~ del mese di ~~Agosto~~ previo avviso del sottoscritto si sono dati convegno presso il cantiere in cui si svolgono i lavori in oggetto:

• Arch. Mauro Manciuca - Direttore dei lavori - Comune di Terni

• Geom. Stefano Carloni - Direttore Operativo - Comune di Terni

• Geom. Maurizio Pancia - CSF - C.T.R.


• Geom. Leonardo Fonti - Resp. Tecnico - AP. Costanza

Scopo dell'incontro è quello di procedere in contraddittorio alla verifica di alcuni fatti e circostanze che caratterizzano l'attuale stato del cantiere.

I fatti contestati sono i seguenti:

- Stallo operativo sin dalla sospensione immotivata dei lavori (22/06/15 ultimo giorno di lavoro);
- Condizioni degli apprestamenti relativi alla sicurezza;
- Condizioni precarie delle recinzioni di cantiere;
- Presenza di discariche abusive nei sedimi di cantiere;
- Presenza di vegetazione spontanea che ha del tutto invaso gran parte dell'area di cantiere senza alcuna possibilità di accedervi se non tramite sfalcio non operabile in questa sede;
- Presenza di vegetazione spontanea che ingombra la sede stradale provvisoria che collega la lottizzazione adiacente il cantiere;

- Presenza di vegetazione spontanea che preclude totalmente il passaggio pedonale protetto in Str. S.M. Maddalena;
- Occorre procedere alla manutenzione, alla verifica ed alla sistemazione della legnaletta verticale e orizzontale di cartiere



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 810b516f3457a199a8ed964d1414510127f376668d82b88829fe5e8a6438d712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0122573 del 07/09/2018 - Uscita

Impronta informatica: a89fdf9639f125a2f45cd29ef1597a48305f2fa87f9fa6fa93064eaf4a7f2a97

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

---

Per far risultare quanto sopra si è redatto il presente verbale, il cui contenuto, debitamente trascritto in atto formale, verrà trasmesso all'appaltatore ed al responsabile del procedimento.

Terni, li 6/9/2018

Gli intervenuti:

Direttore dei Lavori:



L'impresa: CON RISERVA 06/09/18



Direttore Operativo:



CSE Massimo Pucci

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 810b516f3457a199a8ed964d1414510127f376668d82b88829fe5e8a6438d712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0122573 del 07/09/2018 - Uscita

Impronta informatica: a89fdf9639f125a2f45cd29ef1597a48305f2fa87f9fa6fa93064eaf4a7f2a97

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

*[Redacted area]*

L'impresa dichiara quanto segue:

**NESSUNA**

*[Redacted area]*

Il direttore dei lavori, fa osservare inoltre che:

**NULLA**

*[Redacted area]*

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: fb34229bcd5f55eacb11937374434ee0fe48aa22372068b04137a78f45316e0

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0113581 del 17/08/2018 - Uscita

Impronta informatica: f394958ded5fad652323944b5531b7f7e98af8f876ed7173dc9657fd3615654f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

prot. 85881 del 20. 6.2018, ai sensi dell'art. 239 comma 2 del D.Lgs. 163/06. La stessa, infatti, non ha trovato le ragioni per addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, ovvero per quale motivo l'appaltatore non voglia portare a termine l'esecuzione del contratto e/o per quale motivo gli organi della stazione appaltante non facciano valere i poteri autoritativi di cui sono titolari.



Per quanto sopra premesso e considerato, avendo concluso la fase istruttoria conseguente all'avviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/90 prot. 107983 del 6.8.2018, prendo atto del citato parere contrario rilasciato dall'Avvocatura Comunale e rimetto al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici l'emissione del provvedimento conclusivo di sua competenza ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06.

Colgo l'occasione per trasmettere formalmente al Direttore dei Lavori la copia della nota dell'impresa prot. 112955 del 17.8.2018, pregandolo di tenerne conto all'atto della contestazione delle inadempienze ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

Distinti Saluti.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Federico Nannurelli





**COMUNE DI TERNI**  
Area Territorio e Sviluppo  
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

**UFFICIO:**  
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete  
Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica  
Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Fax +39 0744. 59.245

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

Prot. 113581, 17.08.2018

AP Costruzioni srl  
[apcostruz@pec.it](mailto:apcostruz@pec.it)

Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati  
Al Direttore dei Lavori, arch. Mauro Manciuca

p.c.

Al Sig. Sindaco Avv. Leonardo Latini

All'Assessore ai Lavori Pubblici dott. Enrico Melasecche Germini

**OGGETTO:** Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Riscontro alla nota dell'Impresa acquisita al prot. 112955 del 17.8.2018.


A riscontro alla nota richiamata in oggetto si fa presente che con la nota prot. 107983 del 6.8.2018 ho inviato all'impresa l'avviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/90 sull'istanza di risoluzione consensuale del contratto formulata al Comune di Terni con la nota prot. 34369 del 10.3.2017.

Si tratta, dunque, di un doveroso adempimento amministrativo per consentire all'Impresa di inviare le proprie memorie e documenti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione medesima anche al fine di orientare il dirigente competente ad esprimersi con il provvedimento conclusivo di cui all'art. 239 del D.Lgs. 163/06

Con la stessa comunicazione, al fine di garantire la massima partecipazione, ho comunicato anche l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 136, comma 1 - 2 e 3 del D.Lgs. 163/06 dando atto che con nota prot. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori mi ha trasmesso la sua relazione particolareggiata e che con nota prot. 107986 del 1.8.2018 ho dato mandato allo stesso Direttore dei Lavori di procedere contestazione degli addebiti all'appaltatore.

L'art. 136 comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che il contraddittorio tra le parti avviene in un momento successivo alla formale contestazione delle inadempienze.

Circa le proposte transattive e/o risoluzione consensuale formulata dall'impresa con nota prot. 34369 del 10.3.2017, si fa presente che l'avviso di diniego prot. 107983 del 6.8.2018 è stato motivato con il contenuto del parere ostativo rilasciato dall'Avvocatura Comunale



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 4d51ccef2ea7d06bf850a4df5336258c064b8235c506e9cf45529b165e68a521

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133179 del 26/09/2018 - Uscita

Impronta informatica: b63599f756a435a6750452541a147903989f21e59f053f9db17ff32ce1264fe5

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0105986 del 01/08/2018 - Uscita

Impronta informatica: 83df5e53e39617b5ba14ea08d2b970b747047e6427972f506ede7c5d75b127c7

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Vista la mia relazione inviata alla S.A. con nota prot. 91958 del 3.7.2018 che si intende interamente richiamata nella presente;

Ritenuto che il verbale dello stato di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018 contiene tutti gli elementi utili richiesti dall'art. 136, comma 1 del D.Lgs. 163/06

Visto l'art. 136, comma 2 del D.Lgs. 267/00.

### SI COMUNICA QUANTO SEGUE

Il Direttore dei Lavori può procedere alla formulazione della contestazione degli addebiti all'appaltatore, avviando il procedimento amministrativo con l'invito a presentare le controdeduzioni al RUP nel termine non inferiore a 15 giorni.



Quanto sopra per i successivi ed eventuali adempimenti previsti dall'art. 136, comma 3 del D.Lgs. 163/06.

Nella comunicazione all'Appaltatore va trasmessa copia della presente e della nota prot. 97639 del 13.7.2018.

Distinti Saluti.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Dott. Federico Nannurelli*



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 4d51ccef2ea7d06bf850a4df5336258c064b8235c506e9cf45529b165e68a521

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133179 del 26/09/2018 - Uscita

Impronta informatica: b63599f756a435a6750452541a147903989f21e59f053f9db17ff32ce1264fe5

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0105986 del 01/08/2018 - Uscita

Impronta informatica: 83df5e53e39617b5ba14ea08d2b970b747047e6427972f506ede7c5d75b127c7

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



**COMUNE DI TERNI**  
**Area Territorio e Sviluppo**  
**Direzione Manutenzioni - Patrimonio**

**Ufficio Aree di Pregio**  
**Infrastrutture a rete, Verde pubblico,**  
**Decoro urbano, Salute pubblica**  
Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni  
Tel. +39 0744.549.570 - 507  
Fax +39 0744. 59.245  
[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

**Al Direttore dei Lavori arch. Mauro Manciucca**

**p.c.**

**Al sig. Sindaco**

**All'Assessore ai Lavori Pubblici**

**Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici**

**OGGETTO: Realizzazione bretella di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S.M. Maddalena. Formulazione delle contestazioni all'appaltatore ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.Lgs. 267/00. Riscontro alla relazione particolareggiata del direttore dei lavori prot. 976369 del 13.7.2018.**

Vista la nota del Direttore dei Lavori prot. 97639 del 13.7.2018 con la quale ha accertato che i comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori in oggetto e che costituisce una relazione particolareggiata;

Considerato che l'applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 è diretta a mettere il responsabile del procedimento in condizione di effettuare l'analisi costi - benefici per decidere se promuovere o meno la risoluzione del contratto e che nell'ipotesi indicate dalla normativa il legislatore ha imposto una valutazione ex ante e in astratto sull'interesse all'adempimento, visto che il fine ultimo del contratto d'appalto è quello di assicurare la buona riuscita dell'opera;

Considerato che la disciplina normativa, pur nella genericità espositiva della definizione di "inadempimento grave" ha stabilito che deve necessariamente sussistere uno stretto legame tra quello che è il concetto di gravità e quello dell'idoneità a compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che pur nella ampiezza del valore interpretativo che si può attribuire al termine "inadempimento" il quale può comprendere un numero piuttosto ampio di ipotesi identificative, esso va inteso nell'eccezione più restrittiva derivante dall'aggiunta dell'oggettivo "grave";

Dato atto che per poter esercitare la rescissione del contratto in via di autotutela, non ci si deve limitare ad accertare soltanto l'esistenza dell'inadempimento, ma si deve considerare anche se quest'ultimo presenti i requisiti di gravità ed importanza;

Considerato la stazione appaltante ha tentato di adottare azioni finalizzati a pervenire ad un rapido completamento dell'opera che non ha portato agli esiti sperati;





**COMUNE DI TERNI**  
Direzione Manutenzioni - Patrimonio  
Ufficio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549282  
mauro.manciuca@comune.terni.it

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Federico Nannurelli

E p.c.  
Al Dirigente Dir. LL.PP.  
Ing. Renato Pierdonati

Oggetto: Realizzazione bretella di collegamento tra via Urbinati e Str. S.M. Maddalena  
**Relazione particolareggiata ex art. 136 c. 1 DPR 207/2010 di accertamento di grave inadempimento contrattuale**

Il sottoscritto Arch. Mauro Manciuca, in qualità di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, preso atto del fallimento di un primo tentativo di portare a compimento con l'appaltatore subentrante AP Costruzioni S.r.l., nonché della proposta di recesso bonario avanzata dal medesimo appaltatore e dell'esito negativo della procedura transattiva ex art. 239 D.Lgs. 163/06, ha l'obbligo di segnalare al RUP che, come già pre-annunciato nella sua prot. 91960 del 03/07/2018, lo stallo operativo protrattosi oramai da circa 3 anni dovuto alla sospensione illegittima dei lavori dal 23/06/2015 (ultimo giorno di attività di cantiere 22/06/2015), costituisce senza dubbio un inadempimento contrattuale.

Al fine di applicare la procedura prevista dall'art. 136 comma 1 del D.Lgs. 163/06, occorre che l'inadempimento sia connotato dalla gravità poiché la tutela dell'interesse pubblico, fine del disposto normativo citato, non si innesca automaticamente al verificarsi dell'inadempimento ma è, appunto, condizionata dalla valutazione di cui all'art. 1455 del Codice Civile che assoggetta la risoluzione contrattuale alla verifica della non scarsa importanza (Sentenza Cons. Stato Sez. V^ n. 2061/2013).

Per quanto sopra, è parere del Direttore dei lavori, che la sospensione illegittima già contestata al suo verificarsi e divenuta di fatto *sine die* in quanto non è intenzione dell'appaltatore di continuare le opere (manifestatamente dichiarato con la richiesta di risoluzione bonaria), costituisce una importante lesione delle pattuizioni e delle intese contrattuali.

Il tempo trascorso dalla sospensione, anche per assurda ipotesi valutandolo al netto dei tempi resasi necessari per la definizione dei procedimenti amministrativi in ordine al tentativo di transazione, non ha consentito l'ottenimento dell'utilità e della funzionalità attesa dalla realizzazione dell'opera pubblica creando ed incrementando notevolmente i disagi alla viabilità che la nuova strada avrebbe risolto. Appare evidente quindi che il fermo operativo protrattosi da

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146752 del 19/10/2018 - Uscita

Impronta informatica: 935440b25b4a11318b5f3f369b4e036cd1df831c257eb5b407f95b197f81fa98

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133179 del 26/09/2018 - Uscita

Impronta informatica: e11d4f0ba8a80cfe9595a6ae40b10e01a9fb49e6b109d1f676a2e838c2c14bb9

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0097639 del 13/07/2018 - Uscita

Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)

Impronta informatica: f38c7df446fdc5657b5dee4049a63cdc3d780939fb930160d7ae83108c46addd

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

oltre 3 anni, anche rapportato alla durata prevista di completamento dell'opera, **non può che considerarsi grave stante l'enorme ritardo rispetto ai programmi iniziali, con cui la collettività potrà godere della nuova infrastruttura stradale.** La gravità del comportamento lesivo, si riflette anche e direttamente sui costi realizzativi poiché, per consentire il recupero dell'operatività, un eventuale nuovo esecutore, dovrà adottare degli accorgimenti e eseguire interventi di recupero degli spazi vivi di cantiere e dei sedimi dell'opera oggi invasi dalla vegetazione e dai detriti. Si consideri poi che il cantiere, soprattutto nello stato di abbandono in cui si trova, risulta veicolo di degrado ed atti contrari alla legge ed è assunto ad esempio polemico di mala gestione da parte della cittadinanza direttamente interessata (si vedano le attività svolte dal costituito comitato).

Per quanto sopra si chiede al Responsabile Unico del Procedimento in indirizzo, di adottare le determinazioni di competenza, al fine di eliminare gli impedimenti che non consentono la corretta esecuzione dei lavori secondo le previsioni contrattuali, ovvero, di attivare le procedure amministrative volte alla risoluzione unilaterale in danno del contratto d'appalto per le motivazioni su espresse.

Rilevato che dalla redazione del verbale stato di consistenza prot. 7195 del 16/01/2018 sottoscritto dal D.L. e dall'impresa, nessuna attività di cantiere è stata eseguita, ai fini della necessaria stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore prevista dal disposto di cui all'art. 136 comma 1 D.Lgs. 163/06, si rimanda integralmente a tale atto ed ai documenti contabili ad esso allegati.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Mauro Manciucca)